



ISTITUTO MATTEI  
CASERTA

LICEO ARTISTICO  
ISTITUTO PROFESSIONALE

Le novità introdotte  
dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016  
normativa in materia di salute e  
sicurezza nei luoghi di lavoro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE  
COORDINAMENTO PER LA SALUTE  
E SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE

Dott. Renata Amoroso

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016**

**LA FORMAZIONE E-LEARNING**

Le **principali novità** dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016:

- Ulteriori titoli di esonero
- Requisiti dei docenti uniformati al D.I. 06/03/2013
- Numero massimo partecipanti 35
- Indicazioni metodologiche in aula
- Ampliamento utilizzo e-learning
- Nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP
- Definizione criteri di valutazione
- Riconoscimento formazione progressa
- Modalità di aggiornamento
- Esoneri per contenuti analoghi

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016**

19-8-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 193

**Allegato II**

**REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU  
SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING**



**Allegato II**

**REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU  
SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING**

**A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO**

Il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell'allegato A.

**2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO**

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aree Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta amministrazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione (accreditati) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulle G.U. n. 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che delegato a livello periferico:
  - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - Ministero della salute;
  - Ministero dello sviluppo economico;
  - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
  - Forze armate;
  - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione).
- j) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori (comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera es), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

**A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO**

Il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

**C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA**

Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperito con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.

Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e validando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo la attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

**B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO**

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

**D. DOCUMENTAZIONE**

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

- 1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
- 2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
- 3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- 4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
- 6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
- 8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
- 9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
- 10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.

Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

**12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37**

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011.

A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

**LE NOVITA' INTRODOTTE  
DALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016  
FORMAZIONE E-LEARNING**

*Tabella Allegata ad Accordo Stato Regioni 21/12/2011*

**Rischio MEDIO**

ATICO 2062		ATICO 2067	
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	
Pesca	B	B - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, OVEVILI E SERVIZI CONNESSI	
Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazione	I	I - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	
Assistenza sociale NON residenziale (55,52)	N	N - SANITA'	
Pubblica Amministrazione	L	L - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E ATTIVITA' ASSICURATIVE SOCIALI NON ASSICURATIVE	
Istruzione	M	M - ISTRUZIONE	

**ALLEGATO V**

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

SOGGETTI	NOME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	CORSI DI FORMAZIONE BASE				VALUTAZIONE APPRENDIMENTO	VALUTAZIONE	VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	VALUTAZIONE INNOVATIVITA'	VALUTAZIONE EFFICACIA
			SOGGETTI FORMAZIONE	SOGGETTI FORMAZIONE	SOGGETTI FORMAZIONE	SOGGETTI FORMAZIONE					
COL che svolge funzioni di	art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 232/21 dicembre 2011	n. 3 categoria	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	colloquio o test	35	35	35	35
RSPD e ASPP	art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 232/21 dicembre 2011	Modulo B e Modulo C	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	colloquio o test	35	35	35	35
RLS/RS	art. 30 e 31 del D.Lgs. n. 232/21 dicembre 2011	Modulo A	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	colloquio o test	35	35	35	35
ORIENTANTE	art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 232/21 dicembre 2011	Modulo A	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	colloquio o test	35	35	35	35
PREPOSTO	art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 232/21 dicembre 2011	Modulo A	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	colloquio o test	35	35	35	35
LAVORATORE	art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 232/21 dicembre 2011	Modulo A	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	moduli specifici	colloquio o test	35	35	35	35

DECRETO MINISTERIALE 06.03.2013  
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE PER LA SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

**Prerequisiti e criteri.**

I criteri che devono assicurare il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono strutturati per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

➤ **conoscenza, esperienza e capacità didattica.**

La qualificazione del formatore verrà certificata dal possesso di un prerequisito e di uno tra sei criteri.

I sei criteri richiamano l'istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell'attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche:

- ✓ area normativa/giuridica/organizzativa;
- ✓ area rischi tecnici/igienico-sanitari
- ✓ area relazioni/comunicazione

Il decreto prevede che si consideri qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nell'allegato del decreto stesso.

DECRETO MINISTERIALE 06.03.2013  
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE PER LA SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

**La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.**

Ai fini di tale aggiornamento, **il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale**, alternativamente:

- **alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza**, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  - **ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.**
- ✓ **Il triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (18.03.2014)** per i formatori docenti già qualificati alla medesima data.
  - ✓ **Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.**

GRAZIE PER L'ASCOLTO  
E  
BUONA SERATA

DR. RENATA AMOROSO - USR CAMPANIA  
COORDINAMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

0815576418 - RENATA.AMOROSO.NA@ISTRUZIONE.IT